

INTERVENTI DI MINORE RILEVANZA NEI RIGUARDI DELLA PUBBLICA INCOLUMITÀ

Premessa

Gli interventi di minore rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità, ai sensi dell'art. 94 bis, comma 1, lettera b) del D.P.R. 380/2001, a seguito delle modifiche introdotte dalla L. 156/2019, sono:

1. gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle località sismiche a media sismicità (zona 2, limitatamente a valori di a_g compresi fra 0,15 g e 0,20 g) e zona 3);
2. le riparazioni e gli interventi locali sulle costruzioni esistenti, compresi gli edifici e le opere infrastrutturali di cui alla lettera a), numero 3);
3. le nuove costruzioni che non rientrano nella fattispecie di cui alla lettera a), n. 2);
- 3-bis le nuove costruzioni appartenenti alla classe di costruzioni con presenza solo occasionale di persone e edifici agricoli di cui al punto 2.4.2 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 17 gennaio 2018.

Per tale tipologia di interventi, il comma 4 dell'art. 94 bis del D.P.R. 380/2001, fermo restando l'obbligo del titolo abilitativo all'intervento edilizio, prevede, in deroga a quanto previsto all'articolo 94, comma 1, del D.P.R. 380/2001, che le disposizioni di cui al comma 3 dello stesso art. 94 bis non si applicano per lavori relativi ad interventi di "minore rilevanza" di cui al comma 1, lettera b) dello stesso articolo 94 bis e, pertanto, non è prevista l'acquisizione della preventiva autorizzazione sismica di cui all'art. 94 dello stesso D.P.R. 380/2001 neanche nei casi in cui l'intervento sia localizzato in comuni in zona sismica 2.

In base al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 30 aprile 2020 "Approvazione delle linee guida per l'individuazione, dal punto di vista strutturale, degli interventi di cui all'articolo 94-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nonché delle varianti di carattere non sostanziale per le quali non occorre il preavviso di cui all'articolo 93", previsto dal c. 2 dell'art. 94 bis del D.P.R. 380/2001, la macrocategoria interventi di "minore rilevanza" nei riguardi della pubblica incolumità, in termini di carattere generale, comprende quelle categorie di interventi caratterizzati da una concezione strutturale più facilmente riconducibile alle fattispecie previste dalle norme tecniche e/o dalla letteratura di settore, che richiedono quindi sufficienti e comuni conoscenze tecniche. Sono opere ed interventi per le quali, nell'ambito dell'approccio probabilistico alla sicurezza valido in generale per tutte le costruzioni, è plausibile attendersi sufficienti garanzie sulla corretta impostazione progettuale.

Nel successivo paragrafo, vengono definiti gli interventi di minore rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità nel territorio regionale.

Elenco degli interventi di "minore rilevanza" nei riguardi della pubblica incolumità

La macrocategoria interventi di "minore rilevanza" nei riguardi della pubblica incolumità ricomprende, per differenza, tutte le opere che non possono essere considerate "rilevanti", ai sensi dell'Allegato A, non possono essere considerate "prive di rilevanza", ai sensi dell'Allegato C, e che non possono essere considerate "attività di edilizia libera", ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 380/2001 e dell'articolo 6 della l.r. 20/2020.

Questa macrocategoria di interventi, , come già indicato con Circolare regionale 28 gennaio 2020 - n. 1, “Profili applicativi in materia di opere o di costruzioni e relativa vigilanza in zone sismiche, di cui alla l.r. 33/2015, a seguito dell’entrata in vigore della legge 156/2019, della l.r. 21/2019 e della d.g.r. XI/2584/2019”, anche quando realizzati in comuni ricadenti in zona sismica 2, e a maggior ragione quando realizzati in comuni in zona sismica 3 e 4, è sottoposta esclusivamente a comunicazione di deposito sismico, per effetto dell’entrata in vigore dell’articolo 9 quater del D.L. 123/2019, convertito con modificazioni dalla legge 156/2019, e del combinato disposto dei sopra richiamati commi 3 e 4 dell’articolo 94 bis del D.P.R. 380/2001.

1 - Interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle località sismiche a media sismicità (zona 2, limitatamente a valori di PGA compresi fra 0,15 g e 0,20 g) e zona 3.

In questa categoria sono compresi, gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti, realizzati nel territorio di amministrazioni comunali con valori di accelerazione massima su suolo rigido a_g minori o uguali a 0,20 g. Essendo collocati in zone caratterizzate da minori sollecitazioni sismiche, la progettazione dei predetti interventi, pur richiedendo sempre una precisa diagnosi delle eventuali criticità, raggiunge più facilmente le finalità di miglioramento o adeguamento, con soluzioni e tecnologie ben conosciute. Per tale motivo, in sostanza, gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti, nella zona 2, con valori di a_g compresi fra 0,15 e 0,20 g e, ovviamente, nelle zone 3 (bassa sismicità) e 4 (bassissima sismicità), non sono soggetti a preventiva autorizzazione sismica, ma esclusivamente a comunicazione di deposito sismico.

2 - Riparazioni e interventi locali sulle costruzioni esistenti, compresi gli edifici e le opere infrastrutturali di cui alla lettera a), numero 3).

In questa categoria rientrano gli interventi definiti al paragrafo 8.4.1 delle Norme Tecniche per le Costruzioni 2018, “Riparazione o intervento locale», anche quando realizzati su edifici di interesse strategico e su opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché su edifici e su opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso, situati in zona sismica 2.

Le caratteristiche di tale tipo di intervento sono ampiamente definite dallo stesso paragrafo 8.4.1 delle Norme Tecniche per le Costruzioni 2018 e dal corrispondente paragrafo C8.4.1 della circolare 21 gennaio 2019, n. 7.

3 - Nuove costruzioni che non rientrano nella fattispecie di cui alla lettera a), n. 2).

In questa categoria rientrano tutte le nuove costruzioni «usuali», realizzate con i materiali ed i sistemi costruttivi disciplinati dalle Norme Tecniche per le Costruzioni 2018, indipendentemente dalle dimensioni. Si tratta in sostanza di tutte le costruzioni che non rientrano nella categoria a), n. 2), in quanto possono essere progettate con una buona conoscenza dei principi che regolano la scienza e la tecnica delle costruzioni, dei criteri posti a base delle norme tecniche, della modellazione delle strutture e dei comuni software di calcolo.

Un elemento discriminante ai fini dell’attribuzione di un intervento a questa categoria non può essere quindi il materiale impiegato, anche se diverso dal calcestruzzo armato o acciaio o muratura tradizionale, quale ad esempio il legno, l’alluminio, il calcestruzzo fibrorinforzato o altri materiali compositi; anche le dimensioni, magari notevoli, di una costruzione non costituiscono di per sé un elemento discriminante, atteso che una costruzione di notevoli dimensioni può essere molto semplice nella sua concezione strutturale, mentre costruzioni anche di modesta entità potrebbero essere caratterizzate da una eccezionale complessità

strutturale, tale da richiedere una particolare modellazione di calcolo ed una particolare conoscenza dei legami costitutivi dei materiali.

3-bis) - Nuove costruzioni appartenenti alla classe di costruzioni con presenza solo occasionale di persone e edifici agricoli di cui al punto 2.4.2 del Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 17 gennaio 2018.

In questa categoria rientrano le nuove costruzioni realizzate con i materiali ed i sistemi costruttivi disciplinati dalle Norme Tecniche per le Costruzioni 2018, che, a differenza della categoria b), n. 3, si caratterizzano, per la loro specifica funzione e sotto il profilo della sicurezza, dalla presenza solo occasionale di persone al loro interno o nelle immediate vicinanze.